

N. R.G. 548/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:57, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, *ex art.* 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **548/2019** promossa da:

GRAZIANA GIANNONI (C.F. GNNGZN69T49E625F), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT GIANLUCA, elettivamente domiciliato in SCALI MANZONI 19 57126 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BOIRIVANT GIANLUCA

PARTE RICORRENTE

Contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MINICUCCI MASSIMILIANO

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 3.7.2019 Giannoni Graziana adiva il Giudice del Lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni *“condannare l’INPS al riconoscimento per intero dell’anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Giannoni Graziana ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall’anno 2012; - condannare l’INPS a compiere i necessari atti di esecuzione.”*, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere dipendente della Piaggio s.p.a. e di svolgere la propria attività lavorativa, a far data dal 12.3.2012, con contratto di tipo *part time* verticale c.d. ciclico. Esponeva, dunque, la Giannoni di aver richiesto, in data 6.11.2017, ad INPS il rilascio dell’estratto conto contributivo certificativo. Lamentava, dunque, l’odierna ricorrente come, dall’esame del documento rilasciato da INPS, nella colonna dei contributi utili alla pensione, per il periodo di lavoro in regime di *part time* verticale ciclico INPS le aveva riconosciuto esclusivamente le settimane lavorate, in luogo dell’intera anzianità, pari alle 52 settimane contributive annue.

Si costituiva INPS variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, l’Ente previdenziale richiamava i principi generali espressi dal D.L. 463/1983.

La causa, istruita mediante l’esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.

Deve osservarsi come in punto di diritto la pretesa della ricorrente, come già precisato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, è pienamente fondata. Ritiene in punto questo Giudice di conformarsi alle argomentazioni espresse dalla Suprema Corte, che, richiamata la precedente giurisprudenza, ha risolto la questione di causa non tanto e non solo in virtù dei canoni comunitari, ma *“sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale”*.

La Corte ha precisato che *“il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte Cost. n. 121 del 2006): prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività ne’ l’indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732 del 2003), ne’ l’indennità di malattia (Cass. n. 12087 del 2003), essendo quest’ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione. In altri termini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa*



della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il cit. D.L. n. 726 del 1984, articolo 5, comma 11 (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi cit. D.L. n. 463 del 1983, determinato ex articolo 7, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono. Diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. E non v'ha dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex articolo 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della consequenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732 del 2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726 del 1984, articolo 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte Cost. n. 160 del 1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D. L. n. 1827 del 1935, articolo 76, che negava l'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal cit. D.L. n. 726 del 1984, articolo 5) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr., D.Lgs. n. 61 del 2000, articolo 11, lettera a). In questo quadro, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (che' anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, B. et al., par. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risulta già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziali" (così, in parte motiva, Cass., Sez. Lav., n. 22936/2016; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 8772/2018).

Trattandosi di principio condiviso dal Tribunale e non sussistendo ragioni per discostarsene in questa sede, ne deriva che deve affermarsi che alla ricorrente spetta il riconoscimento di



un'anzianità contributiva pari a 52 settimane a partire dall'inizio del rapporto di lavoro nel periodo durante il quale ha lavorato in regime di part time verticale di tipo ciclico e l'ammontare dei contributi versati deve essere riproporzionato sull'intero anno, cui i contributi in parola si riferiscono (cfr. Cass. 26824/2018), potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura previdenziale della causa ed all'esito della stessa, nonché all'impegno processuale, in considerazione del valore della causa, *ex* D.M. 55/14, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:

- Accerta il diritto della ricorrente, ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale in tutti i periodi in cui ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato a part time verticale e per l'effetto condanna INPS a riconoscere detto diritto e a operare il riproporzionamento sull'intero anno dei contributi;
- Condanna l'INPS a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente liquidate in misura pari ad Euro 3.133,50 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.

LIVORNO, 26 maggio 2020

Il Giudice
dott.ssa Sara Maffei

